

AVVISO DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

T.A.R. SICILIA – PALERMO - Sezione I - RIC.NUM.1716/2018 RG

In ottemperanza a quanto disposto dal TAR Sicilia di Palermo (Sezione Prima), giusta ordinanza collegiale pubblicata il 30 ottobre 2018 col numero 1022, con cui, tra le altre, è stata autorizzata, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, la notificazione per pubblici proclami degli atti del giudizio n.1716/2018 RG, sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, si dà avviso di quanto appresso:

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. Sicilia - Palermo, Sezione I, Ricorso n. 1716/2018 RG;

Generalità del ricorrente: *PRO TERRE Società Agricola Consortile a responsabilità limitata* (C.F. e P.IVA 01650600883) con sede in Chiaramonte Gulfi (RG) Contrada Poggio Bortolone SN, rappresentata e difesa dall'Avvocato Fabrizio Belfiore del Foro di Catania, con domicilio eletto in Palermo, presso lo studio legale dell'Avvocato Daniela Macaluso, alla Via Gioacchino Ventura n.1;

Amministrazioni resistenti: *1) Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana; 2) Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana; 3) Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, Servizio 12, Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa;*

Soggetti controinteressati: Tutti gli operatori economici inseriti all'Allegato 1 dei decreti n.1910 del 10.08.2018 e n.1501 del 25.06.2018 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, recanti l'elenco delle "domande di sostegno ammissibili e cantierabili" relativamente al "*PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"* i quali, in caso di accoglimento del ricorso verrebbero superati in graduatoria dalla ricorrente, per come nominativamente individuati negli elenchi pubblicati in uno al presente avviso e qui da intendersi ritrascritti.

Oggetto del procedimento: Col ricorso introduttivo proposto innanzi al TAR Sicilia Palermo, ivi annotato al n.1716/2018 RG ed assegnato alla Prima Sezione interna, la Società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento, previa autorizzazione ex art. 41, comma 4 c.p.a ed art.52 comma 2 c.p.a. alla notificazione per pubblici proclami e concessione di idonea misura cautelare, anche sospensiva, ex art. 55 c.p.a., nei limiti di interesse, i seguenti atti e/o provvedimenti: "*a) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 25 giugno 2018 numero 1501, di approvazione degli elenchi regionali definitivi relativi al PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, nella parte in cui include nel relativo allegato 2 la domanda della Società ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto anziché nella posizione compresa tra la 47 e la 65, con un punteggio di 73 punti, del distinto elenco delle domande ammissibili; a1) nonché l'avviso di pubblicazione degli elenchi definitivi regionali della sottomisura 4.1 del 26 giugno 2018, anche quest'ultimi impugnati con il presente ricorso; a2) nonché in via ulteriore, del verbale della Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa, alla stregua del quale il progetto della Società ricorrente è stato ritenuto non cantierabile; tutti i predetti atti, nella parte in cui la Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancata presentazione della seguente documentazione: autorizzazione sanitaria di cui al D.A. del*

3 gennaio 2017 numero 14 – DIA Sanitaria, concessione edilizia o autorizzazione per le serre mobili stagionali e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 per le stesse serre mobili stagionali;

b) del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea del 10 agosto 2018 numero 1910, di modifica degli elenchi regionali definitivi del PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, nella parte in cui include la domanda della Società ricorrente nell'elenco delle domande non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto anziché nella posizione compresa tra la numero 47 e la numero 65 dell'elenco delle domande di sostegno ammissibili; b1) nonché, ove esistente, dell'avviso di pubblicazione degli elenchi definitivi regionali della sottomisura 4.1, anche quest'ultimi impugnati con il presente ricorso; b2) ed ancora, ove esistenti, della nota e/o del verbale di nuova verifica della cantierabilità del progetto della Società ricorrente; tutti i suddetti atti, nella parte in cui la Commissione di valutazione presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancanza nella documentazione della concessione edilizia o autorizzazione e del nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 riferiti entrambi alle serre agricole stagionali;

c) di tutti gli atti, provvedimenti e verbali, anche delle sedute riservate, connessi, preliminari ed istruttori, ancorché non conosciuti, relativi alle operazioni e determinazioni assunte dalle Amministrazioni resistenti, per la procedura indetta in relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1, a mezzo dei quali è stata disposta l'inammissibilità della proposta della Società ricorrente per la non cantierabilità del progetto, ivi compresi, ove occorra e per mera cautelativa difensiva, c1) le Disposizioni attuative della sottomisura 4.1, approvate a facenti parte integrante del D.D.G. del 24 ottobre 2016 numero 6470, ove intese, in contrasto con la normativa di settore, nel senso di richiedere per la realizzazione di serre mobili stagionali in ferro la necessità di avvalersi del relativo titolo edilizio e del nulla osta del Genio Civile (punto 16.3.7 delle Disposizioni attuative); c2) nonché, le risposte a chiarimento (FAQ) rese dalle Amministrazione resistenti in merito ai requisiti per la cantierabilità dei progetti ed alla documentazione da presentare;

d) degli atti e provvedimenti indicati ai precedenti punti da "a" a "c", nonché, ove occorra trattandosi di atti preliminari, del Decreto del Dirigente del Servizio del 16 novembre 2017 numero 3507, con cui sono stati approvati gli elenchi provvisori delle domande ammissibili con le graduatorie in relazione al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, ivi compresi i relativi allegati, del Decreto del Dirigente del Servizio del 5 dicembre 2017 numero 3911, con cui sono stati modificati ed integrati detti elenchi provvisori delle domande ammissibili, ivi compresi i relativi allegati, gli avvisi di pubblicazione ed i verbali di valutazione della Commissione di ricevibilità-ammissibilità-attribuzione dei punteggi, nella parte in cui le Amministrazioni resistenti hanno omesso di attribuire alla Società ricorrente gli ulteriori punteggi richiesti (8 punti) in ragione dei requisiti posseduti e dimostrati, – si veda, il possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 22005:2008 - conferire alla medesima ricorrente un punteggio complessivo di 81 punti ed inserirla in una posizione migliore all'interno delle predette graduatorie.=

E ciò, invero, con l'accertamento del diritto della Società ricorrente all'inserimento nella graduatoria definitiva delle offerte ammissibili e finanziabili del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia PSR - Sicilia 2014/2020, Sottomisura 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole, anche con l'attribuzione di un punteggio di 83 punti”.

E ciò, lamentando l'illegittima degli atti impugnati, nelle parti in cui le Amministrazioni resistenti hanno dichiarato l'inammissibilità della relativa domanda di sostegno n. 54250307862 e disposto il suo inserimento nella graduatoria delle domande di sostegno non ammissibili per progetto non cantierabile, per la mancata

presentazione del titolo autorizzativo edilizio e del nulla osta sismico del Genio Civile relativamente alle serre agricole stagionali composte in materiale metallico e ricoperte con teloni in plastica.

Laddove di converso, come sostenuto col ricorso, la normativa edilizia, la costante giurisprudenza e le indicazioni del Genio Civile regionale, escludono ai fini dell'installazione delle serre stagionali in metallo con copertura in plastica la necessità dell'autorizzazione edilizia e del nulla osta "sismico" del Genio Civile.

Da ciò, consegue l'illegittimo inserimento del progetto negli elenchi dei progetti non ammissibili, venendo in rilievo una "falsa" carenza documentale, posto che i documenti ritenuti essenziali dall'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa non sono necessari ai fini dell'ammissibilità del progetto e dell'installazione delle serre, con il doveroso inserimento del progetto della ricorrente nella diversa graduatoria delle proposte ammissibili.

Col ricorso introduttivo, la ricorrente ha altresì lamentato la mancata convalida da parte delle Amministrazioni resistenti, in relazione alla propria domanda di sostegno n. 54250307862 di ulteriori 8 punti, - rispetto ai 73 già assegnati - ad essa spettanti in relazione al criterio di selezione identificato sub "A5" indicato all'articolo 5 del Bando della procedura con riguardo al possesso della certificazione facoltativa di qualità aziendale ISO 22005:2008 ("sistema di gestione per la sicurezza alimentare"), con la sua conseguente attribuzione e correzione della graduatoria definitiva (con l'attribuzione del complessivo punteggio di 81 punti alla ricorrente), per le ragioni meglio esplicitate nel ricorso pubblicato in uno al presente avviso, giacché la certificazione di sistema posseduta rientra a tutti gli effetti tra quelle che consentono l'attribuzione del punteggio di 8 punti ed essendo sufficiente a tal fine la produzione del relativo certificato rilasciato dall'Ente certificatore accreditato, come disposto dalla ricorrente.

Stato attuale del procedimento: il suddetto ricorso n.1716/2018 RG, ai fini della trattazione dell'istanza cautelare, è stato chiamato all'udienza camerale del 25 ottobre 2018, cui ha fatto seguito, all'esito della discussione orale, la pubblicazione dell'ordinanza collegiale del 30 ottobre 2018 numero 1022, pubblicata in uno al presente avviso, con la quale la Prima Sezione del TAR Sicilia ha così statuito: *"- che la controversia ha ad oggetto gli elenchi definitivi delle domande di finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" del PSR 2014-2020, cantierabili/ammissibili e inammissibili, nella parte in quella di parte ricorrente è inserita tra le istanze inammissibili;*

- che la ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui la Commissione di valutazione costituita presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa e l'Assessorato Regionale hanno illegittimamente ritenuto non cantierabile la proposta della Società ricorrente, per la mancata presentazione della seguente documentazione: concessione edilizia o autorizzazione per le serre mobili stagionali e nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile ex articolo 94 del D.P.R. 380/2001 per le stesse serre mobili stagionali;

RITENUTO

- che ad un primo sommario esame proprio della fase cautelare i motivi di censura dedotti appaiono, allo stato, supportati da sufficiente fumus boni iuris, tale da indurre ad una ragionevole previsione sull'esito favorevole del ricorso con riferimento alle questioni della non necessità del titolo edilizio e del nulla osta del Genio Civile per la realizzazione di serre mobili stagionali con struttura in metallo e con copertura di teloni in plastica, ove non siano necessarie opere murarie;

- che peraltro non appaiono implausibili le censure relative al mancato riconoscimento degli 8 punti correlati al possesso della certificazione facoltativa di qualità aziendale ISO 22005:2008 ("sistema di gestione per la sicurezza alimentare") stabilito dall'articolo 5 del Bando della procedura (criterio di selezione "A5");

RITENUTO:

- che pertanto al danno prospettato da parte ricorrente è possibile ovviare ordinando all'Amministrazione di riesaminare il provvedimento impugnato alla luce di quanto prospettato nel ricorso entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notifica della presente ordinanza, con onere altresì di darne riscontro a questa Sezione entro l'ulteriore termine di venti giorni;

- di potere compensare le spese di giudizio della presente fase cautelare, considerati i motivi di accoglimento del ricorso nei soli limiti del riesame.

RITENUTO peraltro:

- che come richiesto dalla ricorrente vada ordinata fin d'ora, ex artt. 27 e 49 c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi e collocati nella graduatoria definitiva;

- che in relazione all'elevato numero dei controinteressati può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultima e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile;

- che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 5;

- che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato per almeno 30 giorni consecutivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta dal ricorrente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Fissa per la prosecuzione del ricorso l'udienza pubblica del 16 maggio 2019.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti".

Lo svolgimento del processo (e ogni altra indicazione utile) può essere seguito consultando il sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1716/2018) nell'apposita pagina del TAR Sicilia Palermo.

Sul sito internet istituzionale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, vengono pubblicati unitamente, al presente avviso, anche il ricorso R.G. n. 1716/2018, l'Ordinanza Collegiale del 30 ottobre 2018 n. 1022 e l'elenco nominativo dei soggetti controinteressati nei cui confronti viene integrato il contraddittorio, siccome inseriti nelle graduatorie di cui all'Allegato 1 dei D.D.G. n. 1910/2018 e n. 1501/2018.